BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96, e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità, da un lato, di consolidare a livello normativo gli indirizzi ed i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza, dall'altro lato, di apportare "mirati" interventi di aggiornamento, tenuto conto delle istanze provenienti dal "sistema";

CONSIDERATI i recenti processi di aggregazione tra intermediari finanziari e la conseguente necessità, nelle more dell'introduzione di una compiuta regolamentazione di vigilanza consolidata, di applicare alcuni correttivi alle modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza e delle relative soglie prudenziali a livello di gruppo, nonché di semplificare il ricorso a forme di accentramento infragruppo di talune funzioni aziendali;

CONSIDERATO che le modifiche introdotte dal presente Regolamento non hanno alcun impatto sostanziale, anche ai fini dell'art.38 comma 5, sui soggetti vigilati che ne sono destinatari;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2012-03 denominato *"Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza"*;

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2012-03 che entra in vigore alla data odierna.

San Marino, 7 dicembre 2012

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giannini

BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2012 / numero 03

Articolo 1 – Requisiti di professionalità per amministratori e direttore generale

1. Gli articoli IV.II.3 e VII.II.4 del Reg.2007-07 sono così sostituiti:

*"**Articolo IV.II.3 - Consiglio di Amministrazione***

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione di una banca devono aver maturato, un'esperienza complessiva non inferiore a tre anni in una delle attività di seguito descritte:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese , non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;

b) attività professionali, o d'insegnamento universitario in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Ai fini di cui alla lettera a), le procedure concorsuali, o i procedimenti straordinari o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nell'anno successivo alla cessazione degli incarichi medesimi.

3. Il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto tra quelli di cui al precedente comma 1 la cui esperienza complessiva sia di almeno un quinquennio.

4. Per l'Amministratore Delegato i requisiti di professionalità sono quelli di cui al seguente articolo.

Articolo IV.II.4 – Capo della struttura esecutiva

1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA deve possedere una specifica competenza ed esperienza, maturate con almeno cinque anni di attività professionale nel PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE di banche o altre IMPRESE FINANZIARIE, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT, fatto salvo quanto previsto dall'articolo IV.II.3 comma 2.".

2. Gli articoli IV.II.3 e VII.II.4 del Reg.2011-03 sono così sostituiti:

*"**Articolo IV.II.3 - Consiglio di Amministrazione***

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione di una SOCIETÀ FINANZIARIA devono aver maturato, un'esperienza complessiva non inferiore a tre anni in una delle attività di seguito descritte:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese , non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT;

b) attività professionali, o d'insegnamento universitario in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, fiduciario, mobiliare o assicurativo o comunque funzionali all'attività SOCIETÀ FINANZIARIA

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Ai fini di cui alla lettera a), le procedure concorsuali, o i procedimenti straordinari o le procedure estere equivalenti rilevano solo se avviate durante il periodo in cui il soggetto ricopriva, da almeno un anno, incarichi di amministrazione, direzione o controllo nella società o nell'anno successivo alla cessazione degli incarichi medesimi.

3. Il Presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto tra quelli di cui al precedente comma 1 la cui esperienza complessiva sia di almeno un quinquennio.

4. Per l'Amministratore Delegato i requisiti di professionalità sono quelli di cui al seguente articolo.

Articolo IV.II.4 – Capo della struttura esecutiva

1. Il CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA deve possedere una specifica competenza ed esperienza, maturate con almeno cinque anni di attività professionale nel PERSONALE TITOLARE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE di IMPRESE FINANZIARIE, non rientranti nella definizione di SOCIETÀ IN DEFAULT, fatto salvo quanto previsto dall'articolo IV.II.3 comma 2.".

3. La nota n.2 posta in calce all'Allegato B del Regolamento n.2007-07 e del Regolamento n.2011-03 viene così sostituita:

"Indicare uno o più dei seguenti:

- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a [tre/cinque] anni in attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese, non rientranti nella definizione di società in default;

- ho maturato un'esperienza di durata non inferiore a [tre/cinque] anni in attività professionali o d'insegnamento universitario in materie attinenti al settore o comunque funzionali all'attività della citata impresa finanziaria;

- ho maturato una specifica competenza ed esperienza con almeno cinque anni di attività professionale nel personale titolare di unità organizzative di imprese finanziarie, non rientranti nella definizione di società in default.".

Articolo 2 – Esternalizzazioni infragruppo

1. L'articolo VII.IX.16 del Reg.2007-07 è così sostituito:

"***Articolo VII.IX.16 - Limiti all'esternalizzazione***

1. Le banche non possono esternalizzare l'esercizio di attività materiali e funzioni aziendali attinenti la RACCOLTA DEL RISPARMIO, l'erogazione del credito e le altre attività riservate ai sensi della LISF.

2. L'esternalizzazione nelle aree di tesoreria, contabilità generale, gestione del personale, ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA e CONTROLLI DI COMPLIANCE è consentita solo qualora concorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

a) l'OUTSOURCER sia CAPOGRUPPO o COMPONENTE lo stesso gruppo, soggetto a vigilanza di BANCA CENTRALE o di Autorità di Vigilanza estera, in presenza di accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 103 della LISF;

b) l'esternalizzazione venga comunicata a BANCA CENTRALE dalla CAPOGRUPPO con almeno 30 giorni di preavviso rispetto al concreto avvio del rapporto, dando compiuta indicazione delle risorse umane e degli strumenti che essa stessa, o la COMPONENTE dalla stessa designata per l'accentramento della funzione a livello di gruppo, intende impiegare;

c) nel periodo di cui alla precedente lettera b), salvo interruzione del termine per richiesta di ulteriori informazioni e documenti da parte di BANCA CENTRALE, quest'ultima non esprima alla CAPOGRUPPO il proprio contrario parere in merito all'esternalizzazione presentata, per inidoneità dell'assetto organizzativo dell'OUTSOURCER ad accentrare attività o funzioni a livello di gruppo;

d) sussistano a livello di gruppo le ulteriori condizioni di cui al seguente articolo VII.IX.18.

3. Unicamente con riferimento alle aree dell'ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA e dei CONTROLLI DI COMPLIANCE, l'OUTSOURCER può non coincidere con la CAPOGRUPPO o COMPONENTE lo stesso gruppo, ai sensi della precedente lettera a); in tali casi tuttavia l'esternalizzazione è subordinata all'autorizzazione di BANCA CENTRALE.

4. L'autorizzazione di BANCA CENTRALE è concessa qualora, oltre al concorso delle condizioni di cui all'articolo VII.IX.18 ed al rispetto della procedura di cui al seguente articolo VII.IX.17, l' OUTSOURCER disponga della professionalità, indipendenza ed adeguatezza organizzativa necessarie e dia sufficienti garanzie di continuità operativa.".

2. L'articolo VII.IX.16 del Reg.2011-03 è così sostituito:

"***Articolo VII.IX.16 - Limiti all'esternalizzazione***

1. Le SOCIETÀ FINANZIARIE non possono esternalizzare l'esercizio di attività materiali e funzioni aziendali attinenti l'erogazione del credito e le altre attività riservate ai sensi della LISF.

2. L'esternalizzazione nelle aree di contabilità generale, gestione del personale, ATTIVITÀ DI REVISIONE INTERNA e CONTROLLI DI COMPLIANCE è consentita solo qualora concorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

a) l'OUTSOURCER sia CAPOGRUPPO o COMPONENTE lo stesso gruppo, soggetto a vigilanza di BANCA CENTRALE o di Autorità di Vigilanza estera, in presenza di accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 103 della LISF;

b) l'esternalizzazione venga comunicata a BANCA CENTRALE dalla CAPOGRUPPO con almeno 30 giorni di preavviso rispetto al concreto avvio del rapporto, dando compiuta indicazione delle risorse umane e degli strumenti che essa stessa, o la COMPONENTE dalla stessa designata per l'accentramento della funzione a livello di gruppo, intende impiegare;

c) nel periodo di cui alla precedente lettera b), salvo interruzione del termine per richiesta di ulteriori informazioni e documenti da parte di BANCA CENTRALE, quest'ultima non esprima alla CAPOGRUPPO il proprio contrario parere in merito all'esternalizzazione presentata, per inidoneità dell'assetto organizzativo dell'OUTSOURCER ad accentrare attività o funzioni a livello di gruppo;

d) sussistano a livello di gruppo le ulteriori condizioni di cui al seguente articolo VII.IX.18.

3. Nelle aree individuate al precedente comma 2, l'OUTSOURCER può non coincidere con la CAPOGRUPPO o COMPONENTE lo stesso gruppo unicamente previa autorizzazione di BANCA CENTRALE.

4. L'autorizzazione di BANCA CENTRALE è concessa qualora, oltre al concorso delle condizioni di cui all'articolo VII.IX.18 ed al rispetto della procedura di cui al seguente articolo VII.IX.17, l' OUTSOURCER disponga della professionalità, indipendenza e adeguatezza organizzativa necessarie e dia sufficienti garanzie di continuità operativa.".

Articolo 3 – Applicazione delle norme di vigilanza prudenziale a livello di gruppo

1. Al Titolo II, Parte VII, del Reg.2007-07 e del Reg.2011-03 si introduce il seguente articolo:

*"**Art. VII.II.13 – Patrimonio di vigilanza rettificato***

1. Nelle more della regolamentazione di cui all'articolo IX.III.1, il rispetto dei limiti posti alla concentrazione dei rischi e ai rapporti con parti correlate e soggetti connessi ad esse, di cui ai Titoli IV e V della presente Parte, è valutato da BANCA CENTRALE con riferimento al "patrimonio di vigilanza rettificato" pari alla somma dei patrimoni di vigilanza della IMPRESA FINANZIARIA controllante e delle IMPRESE FINANZIARIE controllate, in quanto autorizzate all'esercizio di attività bancaria o di concessione di finanziamenti.

2. Ai fini di cui al precedente articolo VII.II.4 comma 4, l' IMPRESA FINANZIARIA controllata non deduce dal proprio patrimonio di vigilanza le ESPOSIZIONI, dirette ed INDIRETTE, che siano già dedotte, ai fini medesimi, dal patrimonio di vigilanza dell' IMPRESA FINANZIARIA controllante.".

2. Al Titolo IV, Parte VII, del Reg.2007-07 si introduce il seguente articolo:

*"**Art. VII.IV.6 – Limitazioni ai grandi rischi nel caso di gruppi***

1. Qualora la banca assuma ESPOSIZIONI INDIRETTE, il rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo VII.IV.2 è verificato a livello di gruppo, rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle concesse da IMPRESE FINANZIARIE controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui all'art. VII.II.13.

2. Nei casi di cui al precedente comma, le singole COMPONENTI, banche o SOCIETÀ FINANZIARIE, sono sottoposte unicamente a un limite individuale pari al 40% purché, a livello di gruppo, vengano rispettati i limiti sopra indicati. Il limite

individuale è calcolato rapportando le posizioni di rischio (afferenti le sole esposizioni dirette, per cassa e di firma) al patrimonio di vigilanza individuale.".

3. Al Titolo IV, Parte VII, del Reg.2011-03 si introduce il seguente articolo:

"Art. VII.IV.6 – Limitazioni ai grandi rischi nel caso di gruppi

1. Qualora la SOCIETÀ FINANZIARIA assuma ESPOSIZIONI INDIRETTE, il rispetto dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui all'articolo VII.IV.2 è verificato a livello di gruppo, rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle assunte per il tramite di IMPRESE FINANZIARIE controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui all'articolo VII.II.13.

2. Nei casi di cui al precedente comma, le singole COMPONENTI, banche o SOCIETÀ FINANZIARIE, sono sottoposte unicamente a un limite individuale pari al 40% purché, a livello di gruppo, vengano rispettati i limiti sopra indicati. Il limite individuale è calcolato rapportando le posizioni di rischio (afferenti le sole esposizioni dirette, per cassa e di firma) al patrimonio di vigilanza individuale.

3. Quali limiti alla concentrazione di cui al precedente comma 1 potranno essere applicati quelli maggiorati di cui all'articolo VII.XIII.4 solo nel caso in cui tutte le COMPONENTI autorizzate alla concessione di finanziamenti rientrino nella categoria delle SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA.".

4. Al Titolo V, Parte VII, del Reg.2007-07 si introduce il seguente articolo:

"Art. VII.V.5 – Limitazioni alle posizioni di rischio verso parti correlate nel caso di gruppi

1. Qualora la banca assuma ESPOSIZIONI INDIRETTE, il rispetto dei limiti alle posizioni di rischio nei confronti di PARTI CORRELATE e SOGGETTI ad esse CONNESSI di cui all'articolo VII.V.4 è verificato a livello di gruppo, rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle concesse da IMPRESE FINANZIARIE controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui all'articolo VII.II.13.

2. Nei casi di cui al precedente comma, alle singole COMPONENTI, banche o SOCIETÀ FINANZIARIE, i limiti di cui all'articolo VII.V.4 saranno applicati al patrimonio di vigilanza individuale unicamente per le esposizioni dirette, per cassa e di firma.".

5. Al Titolo V, Parte VII, del Reg.2011-03 si introduce il seguente articolo:

"Art. VII.V.5 – Limitazioni alle posizioni di rischio nel caso di gruppi

1. Qualora la SOCIETÀ FINANZIARIA assuma ESPOSIZIONI INDIRETTE, il rispetto dei limiti alle posizioni di rischio nei confronti di PARTI CORRELATE e SOGGETTI ad esse CONNESSI di cui all'articolo VII.V.4 è verificato a livello di

gruppo, rapportando la somma delle posizioni di rischio (incluse quelle concesse da IMPRESE FINANZIARIE controllate) al patrimonio di vigilanza rettificato di cui all'art. VII.II.13.

2. Nei casi di cui al precedente comma, alle singole COMPONENTI, banche o SOCIETÀ FINANZIARIE, i limiti di cui all'articolo VII.V.4 saranno applicati al patrimonio di vigilanza individuale unicamente per le esposizioni dirette (per cassa e di firma).

3. Ai sensi dell'articolo VII.XIII.5 comma 2, i precedenti commi non trovano applicazione per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA e per i gruppi in cui tutte le COMPONENTI autorizzate alla concessione di finanziamenti rientrino nella categoria delle SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA.".

Articolo 4 – Modifiche al Regolamento n.2008-02

1. All'art.III.II.3 del Reg.2008-02 si aggiungono i seguenti commi:

"7. In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi, le PARTECIPAZIONI in imprese controllate ai sensi dell'art. 2 della LISF possono essere valutate in base al valore della frazione, corrispondente alla quota di PARTECIPAZIONE, di patrimonio netto della partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel successivo comma 11.

8. Il nuovo criterio di valutazione delle imprese controllate può essere adottato con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, che ne indichi le motivazioni sottostanti e gli effetti sul patrimonio della banca controllante. La delibera, unitamente al parere del Collegio Sindacale, deve essere trasmessa entro 10 giorni dall'adozione alla Banca Centrale.

9. Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della PARTECIPAZIONE determinato ai sensi del comma 1 è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento. Se il valore della PARTECIPAZIONE è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della partecipata, la differenza, è contabilizzata, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della differenza e le motivazioni sottostanti l'adozione del criterio di valutazione al patrimonio netto.

10. La differenza di cui al comma 9 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della PARTECIPAZIONE oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui le azioni o quote sono diventate una PARTECIPAZIONE. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio»

della partecipata che sono stati valutati secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota integrativa è fatta menzione di tale circostanza.

11. Al valore della PARTECIPAZIONE risultante dall'ultimo bilancio approvato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di PARTECIPAZIONE e sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione è in aumento e supera i dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non distribuibile senza interessare il conto economico.

12. Per l'applicazione del metodo sono eliminati i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate tra la banca che redige il bilancio e le imprese controllate riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. Tali eliminazioni possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa, se di importo irrilevante ovvero quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.".

2. Per effetto dell'introduzione della categoria dei crediti ristrutturati, avvenuta con i Regolamenti n. 2012-01 e 2012-02, e della possibilità di valutare le partecipazioni in imprese controllate al patrimonio netto, le Tabelle di nota integrativa al bilancio di esercizio delle banche nn. 2.2, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 3.5, 14.8 e 25.5 di cui all'allegato B del Regolamento n. 2008-02 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle riportate in allegato al presente Regolamento.

3. Ai fini di cui all'articolo I.I.2, comma 3, del Reg.2008-02, si abrogano le definizioni ivi contrassegnate al primo comma dai numeri 2, 3, 10, 11, 12, 13, 21, 28, 30, in quanto già reperibili nel Reg.2007-07 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per effetto di quanto disposto nei due precedenti commi, si elimina la locuzione riportata in calce alle indicazioni per la compilazione delle tabelle n. 2.2 e n. 3.3: *"Per la nozione di SOFFERENZE, INCAGLI, SCADUTI E/O SCONFINANTI è osservato l'art. I.I.2. del presente regolamento.".*

5. Per effetto del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 51, abrogativo del Decreto 8 giugno 2005 n. 83, il terzo comma dell'articolo V.I.2 del Reg. 2008-02 è così sostituito:

"3. La valutazione dei beni detenuti in trust è effettuata sulla base dei criteri definiti dall'art. 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 51. Il valore di detti beni è sinteticamente indicato nella tab. n. 19.2 della Nota Integrativa.".

6. Per effetto del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n. 51, le indicazioni per la compilazione della tabella 19.2 sono sostituite dalle seguenti:

"Sono rilevati tutti i beni detenuti in trust all'interno della presente tabella attraverso l'utilizzo delle varie sottovoci. Per i criteri di valutazione si rinvia al Decreto 16 marzo 2010, n. 51 (cfr. articoli II.II.1, comma 12 e art. VI.I.2 del presente Regolamento.".

7. In relazione a quanto disposto al comma precedente, la Tabella di nota integrativa al bilancio di esercizio delle banche n.19.2 di cui all'allegato B è sostituita dalla corrispondente tabella riportata in allegato al presente Regolamento.

Articolo 5 – Corsi di formazione per trustee professionali

1. Il primo comma dell'articolo IV.I.1 del Reg.2010-01 è così sostituito:

"1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 7 lett. f) del DECRETO TRUSTEE, la BANCA CENTRALE, direttamente o avvalendosi della propria FONDAZIONE BCSM o di altri soggetti terzi a ciò incaricati, organizza periodicamente corsi di formazione in materia di trust, aperti a chiunque risulti interessato alla materia, a prescindere dalla finalizzazione, immediata o futura, all'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento, che presuppone il costante assolvimento degli obblighi formativi su base annuale.".

2. Il quinto comma dell'articolo IV.I.2 del Reg.2010-01 è così sostituito:

"5. Al termine del corso di formazione abilitante, verrà comunicato per iscritto a tutti i partecipanti l'esito della prova scritta e, se positivo, ne verrà data informazione, limitatamente ai SOGGETTI RICHIEDENTI, al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE, per quanto di competenza in tema di rilascio dell'autorizzazione.".

3. I commi 3 e 5 dell'articolo IV.I.3 del Reg.2010-01 sono così sostituiti:

"3. I corsi di formazione per l'aggiornamento sono organizzati con cadenza almeno annuale, di norma nella prima intera settimana del mese di luglio, e, qualora sia previsto un test finale ai fini di verifica sul livello di efficacia dell'iniziativa formativa in generale, i risultati della prova di ciascun partecipante rimarranno strettamente riservati e comunicati, su richiesta, ai soli rispettivi TRUSTEE PROFESSIONALI.";

"5. Al termine di ciascun corso di formazione per l'aggiornamento, verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.".

Articolo 6 – Generalia

1. La numerazione assegnata al quarto comma dell'articolo VII.XIII.3 del Reg.2011-03 è "4."

2. All'articolo VII.IX.11 comma 6 del Reg.2007-07 l'espressione "REGOLAMENTO INTERNO GENERALE" è sostituita da "regolamento interno"

3. All'articolo VII.IX.17 comma 1 del Reg.2007-07 e del Reg.2011-03 si elimina la lettera c).

4. All'articolo 4 comma 2 del Reg.2006-03 si eliminano le parole *"Il* TOTALE DELLE ATTIVITÀ *di tutti i* FONDI *gestiti da una SG, inclusi gli OIC gestiti su delega, deve essere, in via continuativa, superiore al valore di mercato complessivo dei patrimoni gestiti su base individuale."*.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua emanazione. Le modifiche introdotte dall'articolo 4 avranno pertanto effetto a decorrere dal bilancio del corrente esercizio 2012.

Articolo 8 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm)

Tabella 2.2: situazione dei crediti per cassa verso banche

	31.12.t			31.12.t-1		
Categorie / Valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A) Crediti dubbi						
A1. Sofferenze A2. Incagli A3.Crediti Ristrutturati						
A4.Crediti scaduti/sconfinati A5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio						
B) Crediti in bonis						
Totale						

Tabella 2.3: dinamica dei crediti dubbi verso banche

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti/sconfinanti	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A**) Esposizione lorda iniziale** *- di cui: per interessi di mora*					
B) **Variazioni in aumento** B1. ingressi da crediti in bonis B2. interessi di mora B3. altre variazioni in aumento					
C) **Variazioni in diminuzione** C1. uscite verso crediti in bonis C2. cancellazioni C3. incassi C4. realizzi per cessioni C5. altre variazioni in diminuzione					
D) **Esposizione lorda finale al 31.12.t** *- di cui: per interessi di mora*					

Tabella 2.4: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei "Crediti verso banche".

Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti/ sconfinanti	Crediti non garantiti verso paesi a rischio	Crediti in bonis
A) Rettifiche di valore iniziali						
B) Variazioni in aumento B1. Rettifiche di valore *- di cui : per interessi di mora* B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti B3. Trasferimenti da altre categorie di crediti B4. Altre variazioni in aumento						
C) Variazioni in diminuzione C1. Riprese di valore da valutazione *- di cui : per interessi di mora* C2. Riprese di valore da incasso *- di cui : per interessi di mora* C3. Cancellazioni C4. Trasferimenti ad altre categorie di crediti C5. Altre variazioni in diminuzione						
D) Rettifiche di valore finali al 31.12.t *- di cui : per interessi di mora*						

Tabella 3.3: situazione dei crediti per cassa verso clientela

	31.12.t			**31.12.t-1**		
Categorie / Valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive	Esposizione netta
A) Crediti dubbi						
- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A1. Sofferenze						
- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A2. Incagli						
- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A3. Crediti ristrutturati						
- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A4. Crediti scaduti/sconfinanti						
- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
A5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio						
B) Crediti in bonis						
- di cui rivenienti da operazioni di leasing finanziario						
Totale						

Tabella 3.4: dinamica dei crediti dubbi verso clientela

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti/ sconfinanti	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio
A) Esposizione lorda iniziale - *di cui: per interessi di mora*					
B) Variazioni in aumento B1. Ingressi da crediti in bonis B2. Interessi di mora B3. Altre variazioni in aumento					
C) Variazioni in diminuzione C1. Uscite verso crediti in bonis C2. Cancellazioni C3. Incassi C4. Realizzi per cessioni C5. Altre variazioni in diminuzione					
D) Esposizione lorda finale al 31.12.t *- di cui: per interessi di mora*					

Tabella 3.5: dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti

Categorie	Sofferenze	Incagli	Crediti ristrutturati	Crediti scaduti	Crediti non garantiti verso Paesi a rischio	Crediti in bonis
A) Rettifiche complessive iniziali						
B) Variazioni in aumento B1. Rettifiche di valore *- di cui : per interessi di mora* B2. Utilizzi dei fondi rischi su crediti B3. Trasferimenti da altre categorie di crediti B4. Altre variazioni in aumento						
C) Variazioni in diminuzione C1. Riprese di valore da valutazione *- di cui : per interessi di mora* C2. Riprese di valore da incasso *- di cui : per interessi di mora* C3. Cancellazioni C4. Trasferimenti ad altre categorie di crediti C5. Altre variazioni in diminuzione.						
D) Rettifiche di valore complessive finali al 31.12.t *- di cui : per interessi di mora*						

Tabella 14.8: variazioni del patrimonio netto negli ultimi 4 anni

	Capitale Sociale	Capitale sociale non versato	Sovrapprezzo di emissione	Riserva ordinaria	Altre riserve	Risultato d'esercizio	Utili/ perdite portate a nuovo	Fondo per rischi bancari generali	Totale
Saldi al tempo T – 3									
Saldi al tempo T – 2									
Saldi al tempo T – 1									
Saldi al tempo T									

Tabella 19.2: Beni detenuti nell'esercizio della funzione di trustee

	31.12.t	31.12.t-1
A. Attività		
A.1 Disponibilità liquide		
A.2 Crediti		
A.3 Titoli		
A.3.1 *Titoli di debito*		
A.3.2 *Titoli di capitale*		
A.3.3 *OIC*		
A.3.4 *Altri*		
A.4 Partecipazioni		
A.5 Altre attività finanziarie		
A.6 Beni immobili		
A.7 Beni mobili registrati		
A.8 Altri beni e servizi		
Totale attività detenute in Trust		
B.Passività		
B.1 Debiti		
B.2 Altre passività		
Totale passività detenute in Trust		
C.Proventi e oneri della gestione		
C.1 Proventi relativi ai beni in Trust		
C.2 Oneri relativi ai beni in Trust		
Differenza fra proventi ed oneri		

Tabella 25.5: diverse tipologie di movimentazione dell'esercizio

	31.12.t		**31.12.t-1**	**Variazioni**	
	Analitiche	Forfetarie		importo	%
A - Totale svalutazioni crediti per cassa: Svalutazioni crediti - sofferenza Svalutazione crediti- incagli Svalutazione crediti- altri					
B - Totale perdite su crediti per cassa: Sofferenze Incagli Altri					
Totale rettifiche di valore su crediti per cassa (A+B)					
C) Totale accantonamenti per garanzie ed impegni Garanzie Impegni					
Totale Generale (A+B) + C					